

Publicato il 04/11/2024

N. 02048/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2023, proposto dal Comune di Pagani, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

U.T.G. - Prefettura di Salerno, non costituito in giudizio;

nei confronti

Fondazione Carminiello Ad Arco Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Bonaventura Napodano, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Aniello Gaito, Giuseppe Sorrentino e Diocesi di Nocera Inferiore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) del decreto dirigenziale n. 518 del 30.06.2023 a firma della dott.ssa Beatrice Zeuli, avente ad oggetto “Fondazione Carminello Ad Arco Ets – C.F. 80024730659 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione g) Altri Enti del terzo Settore, di cui all'articolo 46 co. 1 del d.lgs 117/2017;
- b) del decreto dirigenziale n. 32 del 01.08.2023 a firma della dott.ssa Consiglia Senatore, avente ad oggetto “Fondazione Carminello Ad Arco Ets. Sospensione efficacia iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del comma 1 – bis dell'articolo 22 del d.lgs n. 117/2017;
- c) del verbale del consiglio di amministrazione rep. n. 685, redatto dal Notaio Federica Trotta, in data 21.06.2023 alla presenza di 3 dei 5 componenti del Consiglio di amministrazione della “Fondazione Carminiello Ad Arco Onlus”, i sigg. Gaito Aniello, Napodano Bonaventura, Sorrentino Giuseppe, e pervenuto con nota prot. n. 25638 del 27.06.2023 al Sindaco del Comune di Pagani (Sa);
- d) del verbale del consiglio di amministrazione redatto il 27.06.2023 (non conosciuto) con cui sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13 del nuovo statuto;
- e) di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale, anche sconosciuto al ricorrente, compresi gli esiti dell'istruttoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Fondazione Carminiello Ad Arco Ets e di Bonaventura Napodano;

Visti gli articoli 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori Galasso Virginia e Consolazio (in dichiarata sostituzione dell'avvocato Imparato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Pagani ha proposto ricorso sia avverso i decreti dirigenziali della Giunta Regionale della Campania di iscrizione della “Fondazione Carminello Ad Arco ETS” nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione g) Altri Enti del terzo Settore, di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del comma 1-*bis* dell’articolo 22 del d.lgs. n. 117/2017, sia i verbali del consiglio di amministrazione della Fondazione di modifica statutaria e di nomina di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, meglio indicati in epigrafe.

1.1. Il Comune ricorrente ha premesso che:

- la “Fondazione Carminello Ad Arco ETS”, nata come Conservatorio femminile, era stata trasformata in una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) riconosciuta dalla Regione Campania con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1978 e come tale regolata da statuto approvato dalla Regione Campania con decreto dell’11 aprile 1996 n. 6270;
- con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, l’I.P.A.B. “Conservatorio Carminello Ad Arco”, è stato trasformato in Fondazione di diritto privato;
- in data 27 ottobre 2008, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato la trasformazione dell’IPAB in Fondazione privata Onlus alla quale veniva successivamente riconosciuta dalla Regione Campania (decreto del 29 luglio 2009) la personalità giuridica di diritto privato;
- in data 30 gennaio 2013 il Consiglio di amministrazione ha deliberato autonomamente la modifica dello statuto già approvato dalla regione Campania nell’anno 1996, istituendo nuovi organi sociali (consiglio direttivo, tesoriere) in aggiunta a quelli preesistenti con redistribuzione dei relativi poteri;

- in data 29 luglio 2014, la Giunta Regionale della Campania ha disposto il commissariamento dell'Ente, data la scadenza del CDA e, data la mancata nomina nei termini stabiliti dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Giunta ha, quindi, nominato il Commissario straordinario, con decreto n. 216 del 1° giugno 2017;
- con verbale notarile di assemblea dell'11 ottobre 2017 rep. 698, il Commissario straordinario ha proceduto alla modifica dello statuto, al fine di ripristinare la gestione corrente e di garantire il regolare funzionamento degli ordinari organi della fondazione, prevedendo al nuovo articolo 8 il potere del Consiglio di amministrazione di deliberare le modifiche allo statuto da sottoporre alle autorità competenti;
- con nota prot. n. 25638 del 27 giugno 2023 il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha trasmesso al Sindaco del Comune di Pagani il verbale del consiglio di amministrazione rep. 682, raccolta n.ro 557 con cui adeguava lo statuto della Fondazione alle nuove disposizioni del codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017) e si modificava lo statuto anche nella parte relativa alla composizione ed elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, senza comunicarla preventivamente al Consiglio comunale di Pagani;
- con i decreti dirigenziali della Giunta regionale, indicati in epigrafe, è stata disposta l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, poi, sospesa, l'efficacia dell'iscrizione della stessa nel Registro delle Persone Giuridiche Private.

1.2. Il Comune di Pagani ha, quindi, proposto ricorso sulla base dei motivi così di seguito rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 e ss. D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del d.Lgs 24 maggio 2001 n. 207, degli articoli 2 e 7 del d.Lgs 361/200, dell'articolo 14 del D.P.R. 616/1977, eccesso di potere per violazione e contrasto con le tavole di fondazione e la volontà dei fondatori, oltre che per falsa, illogica e sviata motivazione. Eccesso di potere. 2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 del d.Lgs 117/2017. Eccesso

di potere. Violazione del divieto di nomine per cooptazione degli amministratori nelle società del terzo settore.

1.3. Si sono costituite la “Fondazione Carminello ad Arco ETS” e Bonaventura Napodano, quale membro designato dal CdA uscente a far parte del nuovo Consiglio di amministrazione, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili: per carenza di interesse, in quanto alcuna lesione può derivare al ricorrente Comune dall’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); per difetto di giurisdizione rispetto ai verbali che hanno apportato modifiche statutarie; per tardività, in quanto, la modifica allo statuto è stata comunicata al Comune con pec del 25 giugno 2023 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 28 settembre 2023. Hanno, quindi, eccepito, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.

1.4. Si è costituita anche la Regione Campania che ha sostenuto la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione regionale, in quanto i controlli sugli atti degli enti che intendono iscriversi al RUNTS devono essere effettuati dal notaio rogante.

1.5. All’udienza del giorno 8 novembre 2023, su istanza della difesa di parte ricorrente, motivata dalla necessità di depositare ulteriore documentazione, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 dicembre 2024.

1.6. All’esito della camera di consiglio del 6 dicembre 2024, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, con ordinanza n. 486/2023, ritenendo che *«la mera circostanza che il mandato degli amministratori eletti nel 2018 è ormai scaduto e che a breve dovranno necessariamente essere nominati i nuovi amministratori da parte del Consiglio comunale di Pagani, in assenza di altri elementi, non è elemento sufficiente a costituire il necessario periculum in mora»*.

1.7. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2024, la causa, previo deposito di memorie *ex* articolo 73 cod. proc. amm., è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover ricostruire la disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, dopo una lunga

evoluzione storica che prende le mosse dalla legge 3 agosto 1862, n. 752, è stata interessata, infine, da una riforma di settore recata dalla legge delega n. 328/2000 che ha riconosciuto il ruolo istituzionale delle IPAB nell'ambito del cd. "terzo settore" quali parti costitutive della rete regionale dei servizi sociali - e del successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001. In particolare, con quest'ultima norma è stato attuato il processo di privatizzazione delle IPAB mediante la trasformazione obbligatoria in ASP - azienda per i servizi alla persona - per quelle prive delle caratteristiche indicate nel d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - oppure in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni). Con il primo modello organizzativo viene conservata la personalità giuridica di diritto pubblico; con il secondo, dette istituzioni sono trasformate, invece, in soggetti di diritto privato.

2.1. La legge-delega 6 giugno 2016, n. 106 di riforma della disciplina del Terzo settore ha, poi, individuato criteri per la revisione e la sistematizzazione della frammentaria e stratificata disciplina applicabile ai soggetti operanti nel "terzo settore". Tramite i decreti legislativi delegati, in particolare il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, denominato come Codice del Terzo settore (di seguito "CTS"), ha quindi modificato per la prima volta in maniera coordinata la disciplina generale e specifica applicabile alle varie tipologie di "Enti del Terzo settore" (ETS) in particolare per gli enti cd. "a disciplina particolare" quali Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative, dettando al titolo V disposizioni speciali rispetto a quelle del titolo II e del titolo IV riguardanti rispettivamente gli ETS in generale e le associazioni e fondazioni del Terzo settore.

2.2. In attuazione delle disposizioni del CTS sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, in attuazione dell'articolo 53, comma 1, CTS, con il quale sono state definite le procedure per l'iscrizione e la tenuta del Registro Unico;

- il D.Dirett. n. 561 del 26 ottobre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 30 del D.M. n. 106 del 2020, che ha individuato nel 23 novembre 2021 la data di avvio del RUNTS.

2.3. Per quanto riguarda specificamente il procedimento di acquisto della personalità giuridica, l'articolo 22 del CTS prevede, al comma 1, che *«le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo»*, al comma 1-bis, applicabile al caso di specie, che *«per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000»*.

2.4. Ai commi successivi viene disciplinato il procedimento per l'iscrizione del RUNTS, rimettendo tutto all'attività del notaio: *«Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.*

3. *Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre*

il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata».

2.5. Infine, al comma 6, è specificato che *«Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3».*

2.6. Con il decreto legislativo n. 117/2017 viene, quindi, superata l'esigenza dell'approvazione amministrativa anche delle modifiche dello statuto delle fondazioni del Terzo settore, in virtù dell'attribuzione delle funzioni omologatorie al notaio, che ha ricevuto il verbale di deliberazione dell'organo competente (articolo 22, comma 6, CTS, che rinvia ai commi 2 e 3 dello stesso articolo). Tuttavia, con specifico riferimento alle fattispecie considerate dagli articoli 25, 26 e 28 del codice civile, l'articolo 90 CTS attribuisce all'Ufficio del RUNTS, relativamente alle fondazioni del Terzo settore, i controlli ed i poteri che il codice civile affida alla competenza dell'autorità governativa. A tali controlli non è, peraltro, sottoposta la modifica statutaria necessaria a conformare l'attività svolta dalle fondazioni già iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche alle previsioni dell'articolo 5 CTS, trattandosi di delibera necessaria per l'ottenimento della qualifica di ETS, esclusivamente soggetta al sindacato omologatorio del notaio rogante, come risulta espressamente affermato anche dall'articolo 17 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 del Ministero del Lavoro, in conformità all'articolo 22 CTS.

2.7. Ne discende che la loro natura giuridica è indubbiamente privata e sono espressione di formazioni sociali costituzionalmente protette ai sensi dell'articolo 2 Cost., costituendo, infatti, un esempio di sussidiarietà

orizzontale, di cui all'articolo 118 Cost., u.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 19 aprile 2021, n.10244). L'elemento di congiunzione tra l'iniziativa privata e le pubbliche amministrazioni è dato dalla iscrizione nei registri pubblici e dalle varie forme di accreditamento, in cui vengono definite le finalità di realizzazione di interessi generali. Non a caso, il CTS all'articolo 47 attribuisce all'Ufficio del Registro la competenza - pubblicistica - di verificare *«la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta» e stabilisce che, sempre l'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:* a) *iscrivere l'ente;* b) *rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;* c) *invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione».*

2.7.1. La natura pubblicistica di tali controlli giustifica la previsione, al successivo comma 6, dell'ammissibilità del ricorso avverso il diniego di iscrizione nel Registro avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

3. Nel caso in esame, costituisce dato pacifico che la Fondazione “Carminello Ad Arco” abbia acquisito personalità giuridica di diritto privato con decreto della Regione Campania del 29 luglio 2009, in seguito alla deliberazione - in data 27 ottobre 2008 - del Consiglio di amministrazione di trasformazione dell'IPAB in Fondazione privata Onlus e gli impugnati decreti regionali di iscrizione della Fondazione nel RUNTS e di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche hanno dato atto dell'attività di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS svolta dal notaio rogante.

4. Con la domanda di annullamento proposta il Comune di Pagani ha contestato vizi relativi alla preventiva e precedente modifica statutaria apportata con l'atto notarile del 21 giugno 2023, asseritamente illegittima perché approvata senza la preventiva comunicazione agli organi competenti, tra cui il Consiglio comunale di Pagani e, non a caso, impugnata contestualmente anche al successivo verbale del 27 giugno 2023 con cui sono

stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 13 del nuovo Statuto.

5. Premesso ciò in ordine alla natura giuridica privata delle Fondazioni iscritte nel RUNTS e all'oggetto della domanda proposta dal Comune di Pagani nel presente giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assorbente profilo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, così come eccepito dalla Fondazione e dal consigliere di amministrazione.

5.1. Sul punto, va richiamato il costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7032/2021 hanno ribadito i principi secondo i quali *«la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva adottata in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio»* e ciò anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti sulle situazioni soggettive oggetto della controversia» (cfr., da ultimo, anche Cassazione civile sez. lav., 8 febbraio 2024, n. 3605 e S.U. nn. 2368/2024, 10538/2023, 9954/2023, 3872/2023).

5.2. Dalla lettura della pretesa fatta valere in giudizio dal Comune di Pagani si trae che il ricorrente, in considerazione del *"petitum" sostanziale*, richiede l'accertamento dell'illegittimità della delibera di modifica dello statuto della Fondazione che, trattandosi di delibera necessaria per l'ottenimento della qualifica di ETS, esclusivamente soggetta al sindacato omologatorio del notaio rogante, rappresentava senz'altro atto immediatamente efficace e di per sé idoneo a produrre effetti asseritamente lesivi nei confronti del Comune.

5.3. Ed invero, non è l'atto di iscrizione della Fondazione nel RUNTS ad aver modificato lo Statuto, ma le modifiche risalgono all'atto notarile, rep. n. 682, raccolta n. 557, del 21 giugno 2023, contenente il verbale del consiglio di amministrazione della Fondazione con il quale è stato deliberato di rielaborare integralmente lo statuto al fine di recepire i requisiti disposti dal d.lgs. n.117 del 2017 per il riconoscimento della qualifica di ETS e per l'iscrizione al RUNTS, nonché di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.

5.4. La lesione asseritamente derivante dagli atti amministrativi impugnati ai diritti di partecipazione del Comune di Pagani deriverebbe, infatti, immediatamente dal provvedimento dell'ente di natura privatistica, e non da un provvedimento dell'ente pubblico nell'esercizio del proprio potere di controllo. Perciò l'intervento successivo dell'autorità amministrativa non può comportare il trasferimento (e neppure l'ampliamento) della giurisdizione in ordine alla tutela di quelle medesime posizioni di diritto soggettivo che *ab origine* potevano essere esclusivamente sottoposte al vaglio del Giudice Ordinario (nello stesso senso, anche il caso sottoposto a Cass., Sez. Un., n. 19391 del 2007).

5.5. Ne discende che la riconduzione della disciplina degli enti del terzo settore nell'alveo della disciplina privatistica, anche sotto il profilo dei controlli rimessi al notaio rogante, fa difettare del tutto i presupposti per l'attribuzione della controversia relativa all'intervenuta iscrizione della "Fondazione Carminello Ad Arco ETS" agli organi di giustizia amministrativa, in quanto discutendosi della legittimità di atti non riconducibili all'esercizio di alcun pubblico potere, la procedura di modifica dello statuto, dalla quale discenderebbero i vizi dell'iscrizione nel RUNTS, deve dichiararsi sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.

6. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

6.1. Rimane salva, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del cod. proc. amm., la possibilità per la parte ricorrente di riproporre il processo innanzi al giudice ordinario competente, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

7. L'esito meramente processuale della controversia giustifica, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa andrà riassunta ai fini della *traslatio iudicii* ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del cod. proc. amm. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosa Anna Capozzi

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

